



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

Il Direttore Generale

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della Strada", e successive modificazioni, di seguito anche "Codice della Strada", che disciplina l'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei dispositivi atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", e successive modificazioni, che disciplina le procedure per l'approvazione e omologazione;

VISTO l'art. 142 del Codice della Strada, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 201 del Codice della Strada, che disciplina la notificazione delle violazioni, ed in particolare il comma 1-bis che elenca sotto le lettere da a) a g-ter) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione, ed i commi 1-ter ed 1-quater che prevedono che per i casi sotto le lettere b), f), g) e g-bis), del comma 1-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con appositi dispositivi o apparecchiature debitamente omologate o approvate;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità;

VISTO il decreto dirigenziale dell'11 luglio 2023, n. 271, con il quale è stato approvato il dispositivo denominato "VRS EVO 2" per l'accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità istantanea e per l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni del semaforo indicante luce rossa, della società Velocar S.r.l., con sede legale in Via Mazzini, 55c - Castiglione delle Stiviere (MN);

VISTO il decreto dirigenziale del 4 luglio 2025, n. 227, con il quale si autorizza la società Safety21 s.p.a., con sede in via Chopin, 12 - 00144 Roma (RM), al subentro nella titolarità delle approvazioni, omologazioni ed estensioni già concesse alla società Velocar s.r.l.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2023 n. 186, che regola l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

VISTA la richiesta del 24 ottobre 2024 della società Velocar s.r.l., acquisita agli atti da questo Ufficio con protocollo n. 24928 del 29 ottobre, con la quale si chiede l'estensione di approvazione del dispositivo "VRS EVO 2" ad una nuova versione caratterizzata da un nuovo contenitore avente dimensioni e peso ridotti, un'estensione dell'intervallo di temperatura operativo da -30°C +55°C a -40°C +60°C, un'estensione del grado IP da IP66 a IP66 e IP67, e la sostituzione dell'antenna GPS V.33 con il nuovo modello V.1646;

VISTA la documentazione tecnica trasmessa, da ultimo con nota del 26 agosto 2025 della società Safety21 s.p.a., acquisita agli atti da questo Ufficio con protocollo n. 18264 in pari data, tra cui il Manuale di installazione utilizzo, versione 3.3 del 31 marzo 2025, del dispositivo "VRS EVO 2";

D E C R E T A

Articolo 1

(Conferma di approvazione)

1. L'approvazione del dispositivo "VRS EVO 2" è estesa ad una nuova versione caratterizzata da un nuovo contenitore avente dimensioni e peso ridotti, un'estensione dell'intervallo di temperatura operativo da -30°C +55°C a -40°C +60°C, un'estensione del grado IP da IP66 a IP66 e IP67, e la sostituzione dell'antenna GPS V.33 con il nuovo modello V.1646.

Articolo 2

(Produzione e commercializzazione)

2. I dispositivi "VRS EVO 2" che saranno prodotti e commercializzati in base alla presente approvazione dovranno essere conformi al prototipo depositato presso questo Ministero in data 29 novembre 2024, e alla documentazione tecnica depositata.
3. I dispositivi "VRS EVO 2" che saranno prodotti e commercializzati in base alla presente approvazione dovranno riportare indelebilmente gli estremi del decreto dirigenziale dell'11 luglio 2023, n. 271, del decreto dirigenziale del 4 luglio 2025, n. 227, del presente decreto, nonché il nome del produttore, il codice della versione e la lunghezza della distanza focale dell'ottica montata sulla telecamera di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto dirigenziale dell'11 luglio 2023, n. 271.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

4. Non è consentito apportare alcuna modifica al dispositivo ed a qualsiasi suo componente oggetto della presente estensione di approvazione in assenza di eventuali specifiche modifiche del presente decreto.
5. I dispositivi “VRS EVO 2” dovranno essere commercializzati unitamente al Manuale di installazione utilizzo, versione 3.3 del 31 marzo 2025, del dispositivo, che si applica nei limiti e alle condizioni contenuti nel presente decreto, per quanto non in contrasto.

Il Direttore Generale
dott. ing. Fausto Fedele

Il Direttore della Divisione 2
(Dott. Ing. Valentino Iurato)